



Agevolazioni fiscali per gli investimenti nelle start-up innovative

Il D.L. n.179/12, noto come “*Decreto crescita bis*” aveva introdotto le *start up* innovative, società connotate dallo spiccato carattere tecnologico a cui si affianca l'utilizzo di personale altamente qualificato. Con la conversione, avvenuta con [L. n.221/12](#) pubblicata nella G.U. n.294 del 18 dicembre 2012 si è assistito:

- da un lato ad una sostanziale conferma del contesto fiscale di favore, sia per quanto riguarda la remunerazione del lavoro prestato che l'investimento nelle *start up* innovative;
- e dall'altro ad un'estensione, attraverso un affievolimento dei requisiti richiesti, delle possibilità di rientrare nella normativa di favore.

È stata, inoltre, introdotta la figura dei c.d. incubatori certificati, società che offrono servizi alle *start up* innovative.

Nel presente intervento, dopo aver descritto le caratteristiche necessarie per poter essere una *start up* innovativa, analizzeremo gli aspetti connessi alla detrazione/detassazione prevista in riferimento agli investimenti effettuati dai privati e dalle imprese, agevolazione che si anticipa è in attesa di parere favorevole da parte dell'Unione europea.

La *start up* innovativa: caratteristiche generali

L'articolo 25, come modificato in sede di conversione, introduce e individua i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, della *start up* innovativa:

una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, sia di diritto italiano che europeo in base al regime di costituzione e gestione unico nel territorio comunitario contenuto nel [Regolamento CE 2157/2001](#).

Nell'ipotesi della Societas europea (SE) viene richiesta la residenza in Italia ai sensi dell'art.73 Tuir. Quest'ultimo requisito deve essere letto in connessione con l'ulteriore previsione della sede principale degli affari e interessi sempre in territorio italiano¹.

Le partecipazioni al Capitale sociale delle *start up* non devono essere quotate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

Oltre a questi (pre)requisiti, la società deve rispettare anche i seguenti:

1. la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del Capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci deve essere posseduta, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, da persone fisiche²;
2. a decorrere dal secondo anno di attività il totale della produzione annua, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
3. non deve distribuire (per la durata del regime agevolativo che, come vedremo, non è *sine die*, ma ha un limite definito) utili e non deve averlo fatto nemmeno in passato;
4. oggetto sociale esclusivo o prevalente deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico³.

¹ In merito agli aspetti critici connessi al requisito della territorialità si rimanda per approfondimento a G. Ferranti “*La detassazione degli investimenti nelle start up innovative*” in “*Corriere tributario*” n.42/12, pag. 3234 e G. Ferranti “*Investimenti reali per il bonus start up*” in “*Il Sole 24 Ore*” del 29 ottobre 2012.

² Nella versione originale del D.L. n.179/12 il requisito della maggioranza detenuta da persone fisiche era più stringente in quanto non vi era un limite temporale, dovendo sempre sussistere.

³ In sede di conversione in legge è stato reso meno stringente il requisito dell'oggetto sociale affiancando all'esclusività il concetto di prevalenza.

Sul punto il Legislatore poteva essere più preciso in quanto non vi è una definizione di cosa debba intendersi per innovativo o altamente tecnologico;

5. la società non deve derivare da una fusione, scissione, cessione di azienda o ramo d'azienda;
6. alternativamente deve possedere uno di questi tre ulteriori requisiti.

1

Le spese in ricerca e sviluppo devono essere almeno pari al 20% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione della *start up* innovativa⁴. Ai fini della verifica, non si conteggiano tra i costi di ricerca e sviluppo quelli relativi all'acquisto e alla locazione di beni immobili. In deroga ai principi contabili si considerano quali spese di ricerca e sviluppo anche quelle relative:

- allo sviluppo precompetitivo e competitivo quali la sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati⁵;
- i costi lordi per personale interno e consulenti esteri impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo, compresi i soci e gli amministratori;
- le spese legali per la registrazione e la protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

I dati devono desumersi dal bilancio approvato e le spese di ricerca e sviluppo devono essere descritte nella nota integrativa. Nel primo anno di vita della *start up*, non essendo ancora disponibile un bilancio, il rappresentante legale può attestare il rispetto della percentuale richiesta mediante specifica dichiarazione.

2

Almeno 1/3 della forza lavoro impiegata deve essere rappresentata da dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, che hanno conseguito o stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso università italiane o straniere o che, in alternativa, siano in possesso di una laurea e svolgano, da almeno un triennio, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri.

3

Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale che abbia a oggetto un'invenzione industriale, biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il Legislatore, con l'art.25, co.4 introduce la figura della *start up* innovativa a vocazione sociale, che deve operare in via esclusiva nei settori di cui all'art.2, co.1 del D.Lgs. n.155/06⁶:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- assistenza socio-sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

⁴ La percentuale originaria era individuata nel 30%.

⁵ Come anticipato in premessa, è stata introdotta la figura dell'incubatore certificato, forma societaria che sviluppa servizi di supporto alle *start up* innovative e che deve rispondere a determinati requisiti individuati con un decreto ministeriale. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicato del 20 dicembre 2012, ha comunicato che è stata avviata l'indagine preliminare per la definizione dei requisiti degli incubatori certificati. A tal fine, sul sito del Ministero, è stato pubblicato un questionario aperto a tutti i soggetti giuridici che svolgono attività di incubazione di *start up* innovative "al fine di valorizzare tutte le esperienze significative presenti sul territorio". Nel presente intervento non ci soffermeremo sugli incubatori certificati in quanto focalizzato sugli aspetti fiscali degli investimenti che non contemplano quelli negli incubatori certificati.

⁶ In sede di analisi delle incentivazioni all'investimento in *start up* innovative vedremo come il Legislatore abbia previsto un regime "premiale" maggiore per gli investitori in tali tipologie societarie.

- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione *extra*-scolastica;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

La precedente osservazione in tema di mancata definizione di cosa debba intendersi, nella pratica quotidiana, per oggetto sociale esclusivo o principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, viene ulteriormente rinforzata se si pensa ad una *start up* innovativa a vocazione sociale.

La sezione speciale del registro imprese

Ai fini dell'effettivo riconoscimento della qualifica di *start up* innovativa è necessario presentare una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti, oltre agli ulteriori elementi previsti dall'art.25, co.12, al registro imprese ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale istituita presso le Cciao.

L'obbligo di istituzione da parte delle Camere di commercio di una sezione speciale è previsto dall'art.25, co.8. Nella predetta sezione vanno iscritte sia le *start up* innovative che gli incubatori certificati.

Scopo della sezione è permettere la condivisione, fermo restando il rispetto della normativa sulla *privacy*, delle informazioni relative alle *start up* e agli incubatori, informazioni disponibili per via telematica o su supporto informatico.

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata esclusivamente in formato elettronico e deve contenere le seguenti informazioni:

1. data e luogo di costituzione e indirizzo del notaio;
2. sede principale ed eventuali sedi periferiche;
3. oggetto sociale;
4. descrizione dell'attività svolta, compresa quella in ricerca e sviluppo. In tal caso è necessario indicare anche le spese sostenute;
5. soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, *holding*, con autocertificazione di veridicità;
6. società partecipate;
7. titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale impiegato;
8. indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
9. ultimo bilancio depositato, in formato Xbrl;
10. elenco dei diritti di privativa su proprietà industriali e intellettuali.

I dati così individuati devono essere aggiornati nel termine massimo di 6 mesi.

Il successivo articolo 26, co.8 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria relativi all'iscrizione nel registro imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale di iscrizione alla Cciao.

L'esenzione presuppone il mantenimento dei requisiti e comunque è prevista per un massimo di un quadriennio dall'anno di iscrizione.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, infatti, l'art.25, co.15 richiede che il legale rappresentante, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque nel termine ultimo di 6 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, provveda ad attestare, tramite dichiarazione da depositare presso il registro imprese, il mantenimento dei requisiti.

Il regime agevolato delle *start up* innovative e la durata

La denominazione prescelta dal Legislatore, a ben vedere, appare fuorviante, in quanto sembrerebbe riferirsi alle sole società neo costituite, tuttavia così non è, in quanto è espressamente prevista la possibilità di accedere al regime speciale anche per le società esistenti al 18 dicembre 2012, data di entrata in vigore della Legge di conversione del “Decreto crescita bis”, purché la società non sia costituita da più di 4 anni.

In particolare, ai fini del riconoscimento della qualifica di *start up* innovativa, le società esistenti dovranno, nel termine del 16 febbraio 2013, depositare presso l'ufficio del Registro imprese una dichiarazione del rappresentante legale in cui sia attestato il possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente.

La permanenza, nel caso di società già esistenti, è modulata in funzione dell'anzianità delle stesse:

4 anni	⇒	in caso di costituzione entro il biennio precedente;
3 anni	⇒	se la costituzione è avvenuta nel triennio precedente;
2 anni	⇒	in caso di costituzione entro i 48 mesi antecedenti.

Anche le *start up* neocostituite incontrano il limite temporale di un quadriennio alla luce del requisito richiesto dall'art.25, co.1, lett.b) ai sensi del quale la società deve essere costituita e svolgere l'attività da non più di 48 mesi e dal successivo art.31, co.4 che espressamente prevede che “*in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione*”.

Il regime di favore previsto per le *start up* innovative attiene il profilo civilistico, fiscale e giuslavoristico. Il regime agevolato può durare per un periodo massimo di quattro anni dalla costituzione delle *start up* innovative, ovvero per il minor periodo se la *start up* è già costituita alla data del 18 dicembre 2012.

L'articolo 26 reca norme volte a semplificare alcune procedure per le *start up* innovative in materia di:

- ⇒ reintegro delle perdite;
- ⇒ diritti attribuiti ai soci;
- ⇒ divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni;
- ⇒ emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali;
- ⇒ disapplicazione della disciplina prevista per le società di comodo e in perdita sistematica;
- ⇒ esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria per l'iscrizione al Registro imprese.

Andando per gradi. Il comma 1 estende di 12 mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite che comportano una riduzione del Capitale sociale di oltre 1/3, derogando di fatto alla disciplina civilistica prevista agli art.2446 in tema di Spa e art.2482-*bis* in tema di Srl. Inoltre, nei casi di riduzione del Capitale sociale al di sotto del minimo legale (art.2447 per le Spa e art.2482-*ter* per le Srl) è ammesso il differimento della decisione di procedere alla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo. La previsione deve essere letta in stretta connessione allo *status* di società neocostituita e all'ulteriore richiesta di investimenti in ricerca e sviluppo utilizzando per lo più personale altamente qualificato, requisito che comporta costi sicuramente elevati e che non determina ricavi immediati.

Regole specifiche sono previste per le *start up* costituite in forma di Srl. In *primis*, i commi 2 e 3, in deroga a quanto previsto all'art.2468, co.2 e 3 e all'art.2479, co.5 c.c., estendono alle *start up* la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche sprovviste del diritto di voto o con un diritto di voto non

proporzionale alla partecipazione, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

In parziale sovrapposizione con le deroghe appena descritte, il successivo comma 7 estende alle *start up* la possibilità di emettere, a seguito di apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi⁷.

Le deroghe di cui ai commi 2 e 3 rappresentano un'estensione della disciplina prevista per le Spa e di fatto rispondono allo scopo di consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per i soggetti interessati ad entrare nel capitale sociale di una *start up*. Sempre con lo scopo di agevolare il reperimento di fondi da parte delle *start up*, il comma 5 deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico, consentendo che le quote siano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari nel limite previsto dalle leggi speciali. Il successivo comma 6, derogando a quanto previsto all'art.2474 c.c., ammette l'acquisto di proprie quote se questa operazione è funzionale al varo di piani di partecipazione al capitale delle *start up* innovative da parte di dipendenti, collaboratori, amministratori, prestatori d'opera o servizi anche professionali. Questa previsione ammette sostanzialmente l'adozione di piani vicini a quelli definiti di *stock option*, concedendo altresì delle agevolazioni fiscali ai destinatari degli strumenti finanziari emessi in loro esecuzione.

A queste deroghe se ne aggiungono due di diretta attuazione.

La prima	⇒	è direttamente connessa con quelle previste in materia di copertura delle perdite civilistiche è la previsione, ex art.26, co.4, della disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica di cui all'art.30 della L. n.724/94 e all'art.2, commi da 36- <i>decies</i> a 36- <i>duodecies</i> del D.L. n.138/11.
La seconda	⇒	maggiormente pratica, dipendente dal mantenimento dei requisiti di <i>start up</i> innovativa e comunque per la durata massima di un quadriennio, consiste nell'esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti per l'iscrizione al Registro imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Cciaa.

Ulteriori agevolazioni sono quelle di natura giuslavoristica, infatti, sono previsti incentivi per l'assunzione di lavoratori subordinati, viene concessa una più ampia possibilità di stipulare contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che possono avere una durata da un minimo di sei a un massimo di trentasei mesi. Il rinnovo dei contatti a tempo determinato non innesca automaticamente la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Inoltre, in sede di conversione in legge del "*Decreto sviluppo bis*" è stato introdotto l'articolo 27-bis con cui è stata estesa alle *start up* innovative la possibilità di applicare le previsioni di cui all'art.24 del D.L. n.83/12. Di fatto, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 35%, con tetto massimo pari a 200mila euro annui ad impresa, del costo sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato. Il credito è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso contratti di apprendistato, senza certificazione da parte di professionisti iscritti al registro dei revisori o del collegio sindacale.

Da ultimo, qualche breve considerazione merita la disciplina prevista dall'art.27 in tema di regime di tassazione degli strumenti finanziari erogati a fronte di prestazioni lavorative. Infatti, ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi, gli strumenti finanziari, compresi eventuali diritti di opzione sugli stessi, assegnati agli amministratori, dipendenti o collaboratori.

⁷ La deroga consente la diffusione di pratiche di *work-for-equity* attraverso l'assegnazione di strumenti finanziari.

L'agevolazione si applica solo agli strumenti e altri diritti attribuiti e assegnati o assegnati ed esercitati a decorrere dal 18 dicembre 2012.

Il regime di detassazione è subordinato al fatto che:

- ➔ gli strumenti finanziari, le azioni o quote e i diritti siano emessi dalle *start up* innovative con cui i soggetti percipienti intrattengono il proprio rapporto di lavoro o, in alternativa, da società controllate dalle *start up*;
- ➔ gli strumenti non devono essere riacquistati dalle società emittenti o da loro controllate o controllanti o dal soggetto che controlla l'emittente. In caso contrario, il reddito di lavoro andrà a tassazione nel periodo di imposta di cessione.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 Tuir, detti strumenti finanziari partecipativi non vengono tassati al momento dell'emissione o in quello in cui viene operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Resta fermo il regime ordinario di tassazione delle plusvalenze che si determinano in caso di cessione.

Il regime agevolato per gli investimenti nelle *start up* innovative

L'articolo 29 disciplina il regime di favore previsto per gli investimenti effettuati, sia da contribuenti persone fisiche che enti giuridici, in *start up* innovative.

Ancor prima di analizzare le agevolazioni concesse, è necessario sottolineare come l'effettiva applicazione sia subordinata al parere favorevole della Commissione europea⁸. Inoltre, ai sensi dell'art.29, co.8, entro il 18 dicembre 2012, con Decreto Ministeriale dovevano essere individuate le modalità attuative dell'agevolazione.

Il regime si rende applicabile per il triennio 2013-2015 e consiste in una detrazione o detassazione, a seconda della natura del contribuente, delle somme investite nella *start up* innovativa.

⇒ La detrazione Irpef

Per le persone fisiche, l'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione dall'Irpef lorda, di un importo pari al 19% di quanto investito nel capitale di una o più *start up* innovative, nel limite complessivo di €500.000 su base annua. L'investimento può essere effettuato anche per il tramite di Oicr che investono prevalentemente in *start up* innovative.

La detrazione non tiene conto di altre detrazioni eventualmente spettanti.

Esempio 1

Il signor Rossi decide di investire nell'anno 2013 €400.000 nella Bianchi Srl che risponde ai requisiti di *start up* innovativa.

In Unico 2014 il signor Rossi fruirà di una detrazione pari a € 76.000

In caso di Irpef incapiente, è ammesso il riporto dell'eccedenza, ma non oltre il terzo esercizio successivo.

Il comma 3 introduce una norma antielusiva prevedendo l'obbligo di mantenimento dell'investimento per almeno un biennio. La cessione, anche parziale, della partecipazione nella *start up*, comporta la decadenza dal regime agevolato e il conseguente obbligo di restituzione di quanto precedentemente detratto, incrementato dei relativi interessi legali.

Da ultimo, si segnala come il Legislatore premi gli investimenti nelle *start up* a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi

⁸ In sede di primo commento è stato evidenziato come la richiesta di autorizzazione da parte della Commissione comunitaria sia "probabilmente – la conseguenza della scelta del Governo di rendere più articolata (e applicabile a tutte le categorie dimensionali di soggetti giuridici) la disciplina delle "nuove imprese innovative", rispetto a quella contenuta nell'art.35 del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione". A. Sacrestano "Gli sgravi per le start-up sotto la lente europea" in "Il Sole 24 Ore" del 23 ottobre 2012, pag. 27.

innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, poiché la percentuale di detrazione, fermo il limite massimo di importo su cui determinarla, è elevato al 25%.

⇒ La deduzione Ires

Ai sensi dell'art.29, co.4 non concorre a formare il reddito Ires una somma pari al 20% di quanto investito in *start up* innovative. L'importo massimo annuo su cui calcolare la detassazione ammonta ad € 1.800.000.

Anche in questo caso l'investimento deve essere integralmente mantenuto per almeno un biennio, pena la decadenza dalla detassazione e il recupero delle somme che indebitamente non hanno concorso alla formazione del risultato di esercizio, maggiorate degli interessi legali dovuti.

Specularmente a quanto visto per le persone fisiche, l'investimento in *start up* a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, gode di un regime di favore rinforzato in quanto la detassazione viene elevata al 27%, fermo restando il limite massimo di investimento.

Esclusi dall'agevolazione, per espressa previsione di cui al comma 6 sono gli Oicr e le altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative. Nella relazione illustrativa al decreto viene spiegato come l'esclusione abbia lo scopo di "evitare distorsioni del sistema".

Esempio 2

La società Alfa decide di investire nell'anno 2013 € 1.000.000 nella Bianchi Srl che risponde ai requisiti di *start up* innovativa.

In Unico 2014 Alfa Srl procederà ad una variazione in diminuzione di € 200.000 con conseguente risparmio di imposta pari ad € 55.000.

Brevi considerazioni in merito alla detassazione

Autorevole dottrina, in fase di prima analisi della norma, e in attesa del richiesto decreto attuativo, ha evidenziato come, di fatto, l'agevolazione in oggetto sia assimilabile sia alle varie "detassazioni Tremonti" che al "*bonus capitalizzazioni*" di cui al D.L. n.78/09, di modo che, si renderà applicabile quanto affermato in passato dalla prassi ministeriale⁹. L'assimilazione alle due norme agevolative deriva, nel primo caso, dal meccanismo prescelto consistente nella non concorrenza dell'investimento al reddito dell'esercizio e, nel secondo caso alla destinazione ad incremento del Capitale sociale della somma agevolata.

L'articolo 29, co.1 e 4 prevede la detrazione/detassazione per "*la somma investita nel capitale sociale*", mentre l'art.5, co.3-ter del D.L. n.78/09 (il c.d. "*bonus capitalizzazioni*") prevedeva la detassazione per "Aumenti di Capitale sociale", condizioni nella sostanza equiparabili tra loro, di modo che si rendono applicabili anche per gli investimenti nelle *start up* i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la [C.M. n.53/E/09](#).

Ricordiamo come il "*bonus capitalizzazioni*" fosse stato inserito in sede di conversione in legge del D.L. n.78/09, avvenuta con L. n.102/09 e che dovesse rappresentare una sorta di *trait d'union* tra lo scudo fiscale e l'agevolazione "*Tremonti ter*". Inoltre, l'agevolazione di cui al D.L. n.78/09 ammetteva anche i versamenti in natura, circostanza che, al contrario, non è estendibile agli investimenti in *start up*, dal momento che la norma fa riferimento a somme.

⁹ G. Ferranti op.cit., pag.3235.

Con la C.M. n.53/E/09 richiamata, l'Agenzia ha fornito importanti chiarimenti per quanto riguarda gli apporti, sia in termini di tipologia ammissibile che di perfezionamento. Nello specifico, la circolare ha individuato 3 tipologie di aumenti di capitale agevolabili:

- 1 ➡ quelli reali che vengono realizzati mediante immissione di denaro nella società¹⁰;
- 2 ➡ i versamenti a titolo di sovrapprezzo;
- 3 ➡ i versamenti a fondo perduto e le rinunce ai crediti vantati nei confronti della società.

Ciò che rileva è l'effettivo versamento di quanto destinato ad investimento.

Ne deriva che, nel caso di investimenti derivanti da versamenti di denaro, l'effettività dell'investimento si avrà non al momento di iscrizione della delibera di sottoscrizione o aumento del capitale al Registro imprese, bensì alla data di effettivo versamento¹¹.

Nel caso di rinuncia a crediti vantati nei confronti della *start up* innovativa, il perfezionamento si avrà alla data dell'atto di rinuncia, per il quale, al fine di darne certezza, si consiglia la forma della raccomandata A.R.

Soddisfatti i parametri come sopra delineati, il meccanismo agevolativo è assimilabile a quanto previsto nelle varie edizioni della "detassazione Tremonti", dal momento che, nel caso di investimento in *start up*, il legislatore utilizza l'inciso "non concorre", mentre in passato il termine utilizzato era "esclusione".

Di fatto, si procederà in sede dichiarativa ad una variazione in diminuzione del reddito imponibile senza alcuna evidenziazione contabile. Inoltre, alla luce dell'assimilabilità alla "detassazione Tremonti", si ritengono applicabili i chiarimenti offerti con la [C.M. n.44/E/09](#), ai sensi della quale l'effetto dell'agevolazione consiste:

*"in una riduzione d'imposta che, coerentemente con quanto previsto nelle precedenti analoghe disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito stesso."*¹².

Abbiamo detto che è previsto, quale limite massimo di somma da investire in una *start up* innovativa, l'importo di € 1.800.000 su base annua, per un totale di € 5.400.000, da cui deriverebbe un risparmio di imposta massimo pari ad € 297.000.

Tuttavia, bisogna evidenziare come sussista un ulteriore limite, implicito, all'investimento. Infatti, non si può dimenticare come, tra i requisiti richiesti alle società per poter essere definite *start up* innovative, vi sia anche quello per cui la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del Capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci siano detenute da persone fisiche.

Da ultimo, bisogna ricordare come la norma preveda espressamente l'obbligo di mantenimento dell'investimento per almeno un biennio. Anche in questo caso, è possibile applicare i chiarimenti forniti in tema di "*bonus capitalizzazione*" con la richiamata C.M. n.53/E/09¹³. Ne deriva che comporteranno la decadenza dal beneficio, a titolo di esempio:

- la riduzione del Capitale sociale mediante rimborso ai soci o liberazione degli stessi dal versamento dovuto per precedenti aumenti di capitale;
- la distribuzione di riserve; e
- la restituzione di somme provenienti dal netto patrimoniale.

Al contrario, non comporterà decadenza dal beneficio la riduzione del Patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio.

¹⁰ L'Agenzia esclude dall'agevolazione gli aumenti di capitale "*nominali*", consistenti in un mero passaggio contabile di riserve a capitale.

¹¹ La differente ipotesi che riconduceva il perfezionamento nel momento di iscrizione della delibera deriva dalla C.M. n.16/E/07 in tema di "*bonus aggregazioni*" ex art.1, co.242-249 della L. n.296/06.

¹² Sul punto vedasi G. Ferranti, *op.cit.*

¹³ A bene vedere, l'art.5, co.3-ter del D.L. n.78/09 non prevedeva tale norma antielusiva che, al contrario, è stata prevista proprio dalla C.M. n.53/E/09.